



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 154 del 22/11/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

26) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ LA SETINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BERNASCONI ANDREA FINO AL 21/11/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.28 LND LT DEL 23/10/2024
(Gara: LA SETINA – PRO CISTERNA FC del 19/10/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

Visto il reclamo presentato dalla società La Setina;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese.
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

27) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DON GASPARE BERTONI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 LND DEL 24/10/2024

(Gara: CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – DON GASPARE BERTONI del 19/10/2024 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Don Gaspare Bertoni;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., poiché carente della prova della trasmissione ad opera del reclamante alla controparte, nei modi e nei termini previsti.
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

28) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POGGIO MOIANO ASDPOL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 350,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IOANNILLI GINO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 LND DEL 24/10/2024

(Gara: POGGIO MOIANO ASDPOL – NOVA 7 del 20/10/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Poggio Moiano ASDPOL;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

30) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ARDEA C.A5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 CON DIFFIDA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SERGIUSTI MATTEO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.87 C5 DEL 6/11/2024

(Gara: ARDEA C.A5 – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 2/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 138 del 15/11/2024

La società Ardea C.A5 ha proposto formale ricorso a questa Corte Sportiva d Appello Territoriale, contestando le sanzioni disciplinari irrogate alla società sportiva e ad un proprio calciatore con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. Ritiene, la reclamante, che l'applicazione della diffida e dell'ammenda di euro 800,00 per insulti rivolti all'arbitro n.2, posizionato a ridosso della tribuna, (a differenza dell'arbitro n.1 che operava, invece, nella fascia laterale opposta) sono da considerarsi incomprensibili ed anomale. Precisa, che le eventuali offese o proteste sono state rivolte all' arbitro n.2 dal pubblico e non da tesserati e minori, senza alcuna prova oggettiva, e che di certo non avevano alcuna forma di contenuto sessista, come riportato dall'arbitro in questione. Pone in evidenza la società reclamante che, al termine della prima frazione di gioco, l'arbitro n.1 chiedeva al nostro tesserato di far mantenere un atteggiamento più consono nella seconda parte della partita. Cita, infine, la reclamante, provvedimenti disciplinari adottati in altre gare dello stesso campionato, fatti più gravi sanzionati in modo più lieve rispetto a quanto accaduto nella gara in argomento. Per quanto riguarda la squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Sergiusti Matteo, la società Ardea C.A5 sostiene che, contrariamente a quanto scritto dall'arbitro n.2 il calciatore, dopo l'espulsione, sostava a ridosso della panchina senza rivolgere offese e minacce, per poi raggiungere gli spogliatoi. Nelle conclusioni la reclamante chiede una rivisitazione delle sanzioni.

Questa Corte Sportiva d' Appello Territoriale preliminarmente fa presente che i riferimenti a sanzioni di precedenti gare, non possono essere prese in considerazione trattando argomenti diversi e, pertanto le decisioni prese non sono paragonabili tra di loro. Al di là di quanto sopra detto, questo Organo di Giustizia Sportiva ha analizzato, con la dovuta attenzione, in ordine a quanto riferisce la reclamante e gli arbitri nel loro rapporto. In effetti, a parere di questa Corte alcune considerazioni poste in essere dalla reclamante possono essere parzialmente accolte laddove si ritiene che gli insulti e minacce all' arbitro n. 2, pur essendo gravi e ripetuti, non possono considerarsi di discriminazione e denigratorie per motivi di sesso, vista la qualità delle parti. Ed è per tale motivo che la sanzione dell'ammenda e diffida irrogate dal Giudice Sportivo possa adeguatamente essere rivisitata, rapportandola entro limiti di minore entità. Per quanto attiene la squalifica per 4 gare inflitta al calciatore Sergiusti Matteo, questa Corte, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, e tenuto conto di ciò che scrive l'arbitro n.2 ("il predetto calciatore, espulso per doppia ammonizione, gli rivolgeva espressioni minacciose, che reiterava anche fuori dal campo") conferma che la sanzione appare del tutto congrua.

Detto tutto ciò, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 400,00 ed annullando la diffida.

Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 22 novembre 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato